

**STATUTO**

**Art. 1 Costituzione**

Per onorare la memoria del Prof. Daniele Ponchirolì è costituita, per volontà della signora Carla De Carli e per iniziativa del Comune di Viadana, del signor Mauro Saviola, legale rappresentante della società SADEPAN CHIMICA S.R.L., della signora Emanuela Ponchirolì e della signora Semiramide Federici una Fondazione culturale denominata

"FONDAZIONE DANIELE PONCHIROLI"

con sede in Viadana presso il Centro Culturale sito in Via Manzoni n. 2.

Essa risponde ai principi e allo schema della Fondazione di Partecipazione, nell'ambito del più vasto genere di Fondazioni disciplinato dalle norme vigenti.

La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili.

Le finalità della Fondazione si esplicano nell'ambito della Regione Lombardia.

**Art. 2 Scopi**

La Fondazione si propone i seguenti scopi :


- a) provvedere al recupero, cura, formazione e potenziamento del patrimonio documentario inerente la figura del Prof. Daniele Ponchirolì
- b) elaborare e attivare iniziative, eventi di alta qualificazione culturale nel territorio del Comune di Viadana a favore della collettività viadanese;
- c) gestire direttamente, secondo le proprie finalità, patrimoni e istituzioni culturali, eventualmente affidati alla Fondazione dai proprietari conservandone e valorizzandone il patrimonio storico e culturale;
- d) incentivare, promuovere e realizzare ricerche, studi e documentazioni e svolgere in via accessoria e strumentale attività editoriale concernente la materia trattata;
- e) curare la formazione e il potenziamento del patrimonio bibliografico e documentario funzionale alle ricerche e attività programmate;
- f) ricevere contributi e assegnare borse di studio o premi;
- g) promuovere e sviluppare scambi culturali con enti, istituti, associazioni, fondazioni e altri organismi culturali regionali, nazionali e internazionali, favorendo l'interazione tra le varie discipline;
- h) promuovere e sviluppare scambi con le istituzioni educative del territorio.

La Fondazione può inoltre promuovere ogni altra iniziativa che sia ritenuta utile all'incremento e alla promozione delle attività e degli studi in ambito culturale.

**Art. 3 Attività Strumentali, accessorie e connesse**

Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà inoltre :

- a) stipulare ogni opportuno atto o contratto per il finanziamento delle operazioni deliberate, per l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie di immobili, la stipula di convenzioni con Enti Pubblici o Privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione, l'accettazione di donazioni, di eredità, di usufrutti, di diritti d'uso previa le necessarie autorizzazioni amministrative;
- b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;
- c) stipulare convenzioni o contratti per l'affidamento in gestione di parte delle attività;
- d) partecipare ad associazioni, enti e istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta direttamente o indirettamente, alla promozione degli scopi della Fondazione la quale potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
- e) svolgere attività di studio, di promozione, di intervento, organizzando o



favorendo riunioni, convegni, seminari, mostre e ogni altra iniziativa rispondente alle finalità istituzionali, sia concedendo sovvenzioni, premi e borse di studio.

#### **Art. 4 Patrimonio**

Il patrimonio della Fondazione è costituito :

-dal fondo di dotazione conferito dai fondatori all'atto della costituzione, descritti nell'atto costitutivo del quale il presente statuto è parte integrante , nonché dai conferimenti in titoli, denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori o da altri partecipanti;

-dai beni mobili e immobili che perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati;

-dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;

-dalle rendite non utilizzate che, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, siano destinate a incrementare il patrimonio;

-da eventuali contributi attribuiti per tale titolo dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici o Privati.

Il Consiglio di Amministrazione può vendere gli immobili conferiti alla Fondazione qualora ne riscontri l'opportunità in relazione al valore di mercato ed il denaro ricavato rimane destinato al patrimonio della Fondazione stessa.

Il Consiglio di Amministrazione provvederà all'investimento del denaro che perverrà alla Fondazione nel modo che riterrà più opportuno e redditizio.

#### **Art. 5 Gestione della Fondazione**

Le entrate per la gestione della Fondazione sono costituite :

-dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione stessa;

-da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;

-da eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici o Privati;

-dal contributo messo a disposizione ogni anno dal Comune di Viadana;

-dalle oblazioni o erogazioni liberali dei "Sostenitori Benemeriti"

#### **Art. 6 Esercizio finanziario**

L'esercizio finanziario ha inizio con il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascuno anno.

Il Consiglio di Amministrazione predispose il bilancio finanziario di previsione entro il 31 dicembre di ogni anno per l'esercizio successivo e il conto consuntivo entro il 30 aprile di ogni anno per l'esercizio precedente. Il bilancio finanziario di previsione e il conto consuntivo verranno trasmessi al Consiglio Generale per l'approvazione, accompagnati dalla relazione sull'andamento della gestione sociale e dalla relazione del Collegio dei Revisori. Copia del bilancio di esercizio, delle relazioni e del verbale di approvazione del Consiglio Generale dovranno essere depositati nei modi di legge.

La Fondazione ha l'obbligo di conseguire il pareggio di bilancio. In caso di perdite il Consiglio Generale richiederà ai soli Enti fondatori di provvedere entro i successivi sei mesi alla reintegrazione proporzionale delle suddette perdite.

Il Presidente della Fondazione, nell'ambito delle proprie competenze, può contrarre impegni ed assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato.

Gli eventuali avanzi di gestione annuali dovranno essere impiegati per il potenziamento delle attività della Fondazione e per la integrazione di un "Fondo operativo destinato alla copertura delle perdite di gestione".

E' vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

#### **Art. 7 Membri della Fondazione**

Sono membri della Fondazione :

- Fondatori
- Sostenitori Benemeriti

#### **Art. 8 Fondatori**

Sono fondatori coloro che hanno proceduto alla costituzione della Fondazione.

Successivamente possono essere nominati tali, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dal Consiglio Generale, anche gli enti pubblici o privati, le persone fisiche e giuridiche, che contribuiscano all'incremento del Fondo di Dotazione.

#### **Art. 9 Sostenitori**

Sono qualificati "Sostenitori Benemeriti" con deliberazione del Consiglio Generale le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli Enti che contribuiscono agli scopi della Fondazione con contributi annuali, con un'attività, anche professionale, di particolare rilievo o con donazioni significative di beni materiali o immateriali.

I "Sostenitori Benemeriti" possono, con modalità opportunamente disciplinate, accedere ai locali e alle strutture funzionali nonché partecipare alle iniziative dell'Ente.

#### **Art. 10 Organi della Fondazione**

Sono organi della Fondazione :

- il Consiglio Generale
- il Consiglio di Amministrazione
- il Collegio dei Revisori dei Conti
- l'Assemblea di Partecipazione dei Fondatori e "Sostenitori Benemeriti"
- l'Organo di Sorveglianza

Tutti i componenti gli organi di cui sopra esercitano gli incarichi a titolo gratuito.

#### **Art. 11 Consiglio Generale**


Il Consiglio Generale è l'organo al quale è riservata la deliberazione degli atti essenziali alla vita dell'Ente e al raggiungimento dei suoi scopi ed è composto da 5 (cinque) a 15 (quindici) membri.

Ne fanno parte i rappresentanti degli Enti e le persone fisiche o giuridiche che hanno costituito la Fondazione e ne faranno parte i soggetti che successivamente acquisiranno la qualifica di membri "Fondatori" fino al raggiungimento del numero massimo dei componenti il Consiglio stesso.

Il Consiglio Generale ha il compito di :

- nominare 7 (sette) membri del Consiglio di Amministrazione scelti fra membri esperti salvo quanto disposto dal successivo art. 12;
- nominare il Presidente del Consiglio stesso;
- nominare "Sostenitori Benemeriti" i soggetti di cui all'art. 9;
- approvare il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo presentati dal Consiglio di Amministrazione;
- approvare modifiche e integrazioni dello Statuto proposte dal Consiglio di Amministrazione con il voto favorevole di almeno 2/3 dei suoi componenti;
- deliberare lo scioglimento dell'Ente e la devoluzione del patrimonio, con il voto favorevole di almeno 3/4 dei suoi componenti.

Le riunioni del Consiglio Generale sono tenute presso la sede sociale almeno una volta all'anno ovvero su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.



Il Consiglio Generale è presieduto da uno dei suoi componenti eletto ad ogni riunione assieme al Segretario Generale ed è convocato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione almeno sei giorni prima dalla data fissata per la riunione. L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e del relativo ordine del giorno. In caso di urgenza, la convocazione avviene con telegramma o telefax con tre giorni di preavviso.

Il Consiglio Generale è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Esso delibera a maggioranza relativa dei presenti. Ciascun membro ha diritto ad un voto.

Delle adunanze del Consiglio Generale è redatto apposito verbale firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal Segretario.

#### **Art. 12 Consiglio di Amministrazione**

Il Consiglio di Amministrazione è composto da 7 (sette) membri che restano in carica per tre esercizi e sono rieleggibili. Fanno parte del Consiglio di Amministrazione quali membri di diritto 5 (cinque) rappresentanti dell'Amministrazione Comunale designati dal Sindaco, sentita la conferenza dei Capigruppo, di cui 1(uno) indicato dalle forze di minoranza.

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

In particolare provvede a :

-nominare il Presidente e il Vice Presidente

-nominare il Segretario Generale determinandone natura, durata dell'incarico e compenso

-predisporre il bilancio di previsione, il documento programmatico annuale e il documento programmatico-finanziario pluriennale di cui al successivo art. 14 e il conto consuntivo;

-inviare annualmente una relazione sull'attività svolta all'Amministrazione Comunale di Viadana

-deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati e donazioni nonché all'acquisto e alla alienazione di beni immobili;

-proporre eventuali modifiche statutarie.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno la metà dei suoi membri.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno tre volte all'anno ed è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei membri in carica. Esso delibera a maggioranza assoluta dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le deliberazioni constano di apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario Generale e redatto su apposito libro.

Tutti i membri del Consiglio di Amministrazione restano in carica tre anni, salvo revoca da parte dell'Organo che li ha nominati prima della scadenza del mandato e, comunque, fino alla nomina dei loro successori. Il membro del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso. In tal caso come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di Consigliere, il Consiglio Generale deve provvedere alla cooptazione di altro Consigliere che resterà in carica sino allo spirare del termine degli altri.

#### **Art. 13 Presidente e Vice Presidente**

Il Presidente e il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione sono, rispettivamente, Presidente e Vice Presidente della Fondazione.

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte a terzi; agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati.

Il Presidente esercita tutti i poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo e gestionale della Fondazione.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, il Vice Presidente ne svolge le funzioni.

Il Presidente della Fondazione, nell'ambito delle proprie competenze, può contrarre impegni e assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato.

Gli impegni di spesa e le obbligazioni, direttamente contratti dal rappresentante legale della Fondazione, debbono essere ratificati dal Consiglio di Amministrazione.

#### **Art. 14 Documento programmatico annuale e documento programmatico-finanziario pluriennale**

Entro il 31 ottobre di ogni anno il Consiglio di Amministrazione, coadiuvato dal Segretario generale, predispone il documento programmatico annuale relativo all'attività da svolgersi nell'esercizio successivo.

Il documento programmatico-finanziario pluriennale è il documento cui deve attenersi il Presidente che determina, per il periodo di durata in carica del Consiglio di Amministrazione, le strategie, le priorità e gli obiettivi da perseguire, nonché i relativi programmi di intervento.

Il documento programmatico-finanziario viene predisposto dal Consiglio di Amministrazione coadiuvato dal Segretario generale entro 90 giorni dalla sua entrata in carica, così come previsto dall'art. 12 ed è di riferimento vincolante in occasione della redazione dei documenti di cui ai presente articolo e al precedente art. 12.

#### **Art. 15 Collegio dei Revisori dei Conti**

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi, nominati dal Consiglio Generale, al quale spetta anche la designazione del Presidente del Collegio, scelto tra persone iscritte nell'albo dei revisori Contabili.

Il Collegio vigila sulla gestione finanziaria della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e di conto consuntivo, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa.

Il Collegio resta in carica per tre esercizi finanziari e i suoi componenti possono essere confermati.

I componenti del Collegio possono assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

#### **Art. 16 Assemblea di Partecipazione**

L'Assemblea di Partecipazione è costituita dai Fondatori e dai "Sostenitori Benemeriti" e si riunisce almeno una volta all'anno.


L'Assemblea formula pareri consultivi e proposte sulle attività, programmi e obiettivi della Fondazione, già delineati ovvero da individuarsi, nonché sui bilanci consuntivo e preventivo.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente della Fondazione e dallo stesso convocata in periodo non recante pregiudizio alle attività della Fondazione stessa. Delle riunioni viene redatto il relativo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

#### **Art. 17 Organo di Sorveglianza**

L'Organo di Sorveglianza è nominato a tempo indeterminato qualora alla Fondazione partecipino Enti pubblici territoriali.

Esso è costituito da 3 membri nominati dagli Enti pubblici territoriali partecipanti alla Fondazione ed ha il compito di vigilare sulla conformità alla legge, allo statuto e al pubblico interesse dell'attività della Fondazione. A tal fine copia dei verbali del



Consiglio di Amministrazione e del Consiglio Generale è trasmesso all'organo di sorveglianza a cura del Segretario Generale

Detto Organo potrà essere revocato senza dover corrispondere alcun indennizzo.

**Art. 18 Scioglimento**

La Fondazione può estinguersi o trasformarsi ai sensi delle norme vigenti nel caso in cui gli scopi per i quali fu costituita siano divenuti impossibili a raggiungersi o il patrimonio sia divenuto insufficiente.

In tali casi il Consiglio di Amministrazione propone la estinzione o la trasformazione al Consiglio Generale che delibera a maggioranza dei tre quarti dei membri che lo compongono e nomina un Commissario liquidatore.

Il patrimonio netto derivante dalla liquidazione sarà devoluto al Comune di Viadana.

**Art. 19 Clausola di rinvio**

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia di Fondazioni riconosciute.

Firmato: Adinolfi Marcella / Oselini Gabriele / Saviola Alessandro / Ponchirolti Emanuela / Federici Semiramide / Caleffi Roberto teste / Badalotti Gianni teste / dottor Francesco Besana Notaio

Copia conforme all'originale su più fogli  
firmata a mano di legge, che si rilascia  
— alla parte

Viadana, 19-2-2003